



SENT.	609/08
CONT.	2448/06
CRON.	6313/08
REP.	903/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE UNICA
nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Carlo	CARDI	Presidente
Dott. Franco	PASTORELLI	Giudice
Dott. Emilia	GRASSI	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2448/2006 R.G.
promossa da:


elettivamente domiciliato in CORSO AMEDEO 58 - LIVORNO,
presso e nello studio dell'avv. GONFIOTTI VALENTINA che lo
rappresenta e difende;

ATTORE

contro:


elettivamente domiciliata in VIA DI FRANCO 9 - LIVORNO,
presso e nello studio dell'avv. BATINI GIUSEPPE che la
rappresenta e difende;

CONVENUTA



in punto a:

"153999 - Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n. 5/2003"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale Civile di Livorno, contrariis reiectis, dandosi atto che la Sig.ra [redacted] si dichiara pronta, in caso venga accolta la domanda di nullità o risoluzione contrattuale, a restituire i titoli in oggetto:

- in via principale:

A) accertare e dichiarare la nullità sia per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. o per illiceità della causa ai sensi dell’art 1343 c.c. stante la violazione degli artt. 21 d.lgs. cit., nonché degli artt. 27, 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/98, ovvero in subordine pronunciare l’annullamento, del contratto di compravendita del 25.02.99 per titoli obbligazionari argentini Argentina 02 8 di euro 100.000,00. Intervenuto tra l’attrice e [redacted] spa e conseguentemente

B) condannare:

[redacted] spa , in persona del legale



rappresentante pro-tempore, a restituire alla sig.ra [redacted] la somma di euro 100.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del versamento fino al saldo, ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. pari al rendimento dei titoli di Stato immessi sul mercato alla data dell'investimento con restituzione dei titoli

-in via ulteriormente subordinata:

A) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ed altresì dichiarare l'inadempimento degli obblighi contrattuali e precontrattuali ex artt. 1453 e 1176 comma 2 c.c. ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni, per la vendita dei titoli argentini come già sopra descritti e conseguentemente,

B) condannare la [redacted] spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire il danno subito dalla sig.ra [redacted] nella misura seguente:

- euro 100.000,00 oltre agli interessi legali dal versamento fino al saldo ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. pari al rendimento dei titoli di Stato immessi sul mercato alla data dell'investimento, o quell'altra somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa;

- in via di ulteriore subordine:

A) dichiarare in ogni caso la responsabilità da fatto illecito della [redacted] spa e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali dubiti dall'attrice nella misura di euro 100.000,00 a titolo di restituzione



degli importi versati per le operazioni di investimento di obbligazioni Argentina; oltre gli interessi legali dalla data dei rispettivi versamenti al saldo ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.;

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari.

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale:- in via principale: respingere le domande della signora [REDACTED], siccome infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi di dichiarazione di nullità o annullamento o risoluzione del singolo ordine di acquisto, condannare la signora [REDACTED] a restituire alla Banca i titoli argentini acquistati mediante esecuzione dell'ordine di acquisto dichiarato nullo, annullato o risolto, nonché le cedole tempo per tempo percepite per un ammontare pari ad Euro 13.992,84; con espressa riserva di adempimento ai propri obblighi restitutori soltanto dopo la restituzione dei titoli; Con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED], chiedendo dichiararsi la nullità e/o l'annullamento del contratto di acquisto di titoli obbligazionari argentini per un valore complessivo di € 100.000,00 stipulato dall'attrice con la convenuta il 25/2/99, con condanna della banca alla restituzione di detta somma.



Deduceva in particolare l'attrice la nullità dell'ordine di acquisto in quanto privo di forma scritta, e perché stipulato in violazione delle norme del T.U. D.L. n.58/98 ovvero la annullabilità dello stesso, stipulato dall'attrice sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, e pertanto di un errore essenziale e riconoscibile da parte della banca.

In subordine, [redacted] chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta per avere omesso di informarla adeguatamente in ordine alla tipologia di titoli acquistati, nonché per avere omesso di acquisire informazioni sulla propensione al rischio dell'investitrice e sulla sua esperienza in materia di investimenti, nonché di avere dato corso all'operazione nonostante la inadeguatezza della stessa rispetto al profilo di rischio manifestato dall'attrice.

La [redacted] chiedeva pertanto la condanna della convenuta alla restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del danno subito a causa della dichiarata impossibilità dello Stato Argentino di far fronte al pagamento delle proprie obbligazioni.

Nel costituirsi in giudizio, il Monte dei Paschi eccepiva la prescrizione del diritto azionato, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale allegata dalla controparte, contestava la denunciata violazione degli obblighi informativi posti a suo carico, sostenendo comunque la loro collocabilità nella fase precedente alla conclusione del contratto, con



conseguente insussistenza del denunciato inadempimento contrattuale, e sostenendo altresì di avere consegnato all'attrice il documento generale sui rischi dell'investimento, e che la stessa era stata informata dei rischi dell'operazione.

La banca rilevava infine la infondatezza dell'assunto avversario circa la propria consapevolezza della prevedibilità del default argentino, verificatosi a distanza di 2 anni dall'acquisto in discussione, e chiedeva, in via riconvenzionale, la restituzione dei titoli venduti alla [REDACTED] e delle somme dalla stessa percepite quali cedole.

Con il decreto di fissazione dell'udienza collegiale, il G.D. respingeva le richieste di prova formulate da parte attrice; tale decreto veniva confermato dal Collegio che accoglieva l'istanza di ctu formulata dalla stessa parte.

All'udienza del 22/4/08, la causa veniva trattenuta dal Tribunale in decisione ex art.16 co. 5° D.Lgs.vo 5/03.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla rilevata nullità dei contratti di acquisto dei titoli, ritiene il Collegio condivisibile l'orientamento manifestato sul punto dalla S.C., secondo cui "la contrarietà a norme imperative di cui all'art.1418 1° co. c.c., quale causa di nullità del contratto, postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto. I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei



alla fattispecie negoziale e pertanto la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo a nullità del contratto, a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore" (Cass. 19024/05, Trib. Genova 29/6/05).

La correttezza di tale asserzione appare corroborata dal fatto che il legislatore ha dettato nel t.u.f. una disciplina analitica dei casi di nullità del contratto di intermediazione mobiliare (v. artt. 23, 24 e 30) e dal fatto che tutte le nullità testuali ivi previste hanno carattere relativo (v. artt. 23 3° co., 24 2° co. e 30 7° co.) potendo essere fatte valere solo dal cliente e non dall'intermediario dei servizi di investimento, né potendo essere rilevate d'ufficio dal giudice.

Da tale scelta normativa può desumersi che la violazione delle altre norme del t.u.f. non può comportare la nullità virtuale del negozio e tantomeno la nullità assoluta. Opinando in senso contrario, si giungerebbe a creare una nuova ipotesi di nullità non prevista dal legislatore e più grave delle nullità che lo stesso t.u.f. ha previsto come nullità soltanto relative, conclusione questa che appare in contrasto con la ratio della normativa in esame, diretta a proteggere i consumatori, potendo portare a conseguenze pregiudizievoli per gli stessi, che sarebbero esposti a domande di nullità virtuali, proposte, ad esempio, dalle banche, per violazione di dette norme imperative con i conseguenti obblighi restitutori a carico dei clienti anche degli interessi e



degli incrementi patrimoniali nel frattempo ottenuti.

Neppure puo' essere accolta la domanda di annullamento del contratto, in assenza di prova che la relativa stipula sia avvenuta da parte della [redacted] sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, e pertanto di un errore, nonché della sua riconoscibilità da parte della banca.

La domanda di risoluzione contrattuale puo' invece essere accolta, non avendo la convenuta assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art.23 D.lgs.vo 58/98, ed in particolare di avere informato l'attore dei rischi dell'investimento compiuto, informazione che non risulta dimostrata dall'attestazione contenuta nel doc.3 prodotto dalla convenuta, che appare una clausola di stile, contenente un giudizio("adeguate") e non invece la esplicitazione del tipo di informazioni effettivamente rese alla cliente.

L'età avanzata della [redacted] e la totale inesperienza della stessa in materia di operazioni finanziarie, quale emerge dalla espletata ctu(dove si dà atto che quello in oggetto è il primo investimento operato dall'attrice) avrebbe invece dovuto indurre la banca ad un atteggiamento di particolare prudenza e rigore nell'assolvimento dell'obbligo informativo sulla natura del titolo in esame e sulle implicazioni dell'acquisto.

Il ctu ha altresì rilevato la inadeguatezza dell'operazione, alla stregua dei criteri dettati dall'art.29 del reg. Consob citato, ed in particolare, per dimensione, avendo la [redacted] investito nella

9



operazione in discussione l'intero patrimonio di valori mobiliari, per oggetto, risultando acquistata un'unica tipologia di titoli con rating di categoria speculativa, e per frequenza, risultando l'acquisto avvenuto in un'unica soluzione.

Una diligente analisi del profilo di rischio dell'attrice, che la banca è tenuta a compiere pur nel documentato rifiuto della cliente di rendere dichiarazioni sulla sua situazione finanziaria e sui suoi obiettivi di investimento, avrebbe dovuto pertanto indurre la banca a ritenere inadeguato l'investimento di una somma così rilevante nell'acquisto di titoli classificati dalle principali agenzie di rating come BB all'epoca dell'acquisto, e pertanto di natura speculativa, caratterizzati da un livello di rischio significativo in quanto non ben garantiti nel lungo periodo, ed a sconsigliare alla cliente l'operazione effettuata.

La violazione degli obblighi sin qui esaminati si traduce in un grave inadempimento contrattuale dalla convenuta, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto stipulato con l'attrice, con conseguente obbligo di restituzione alla stessa della somma di € 100.000,00, pari alla somma investita, oltre agli interessi legali dal febbraio 1999, detratte le cedole riscosse (per € 13.992,84), tenuto conto della data di percezione, sino al saldo, in assenza di prova di un danno maggiore subito dall'attrice.

Alla dichiarata risoluzione del contratto consegue infine l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta di restituzione dei titoli oggetto del giudizio.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante,

DICHIARA

La risoluzione del contratto di acquisto di titoli obbligazionari argentini stipulato tra le parti nel febbraio 1999 e per l'effetto

CONDANNA

La convenuta al pagamento della somma di € 100.000,00, pari alla somma investita, oltre agli interessi legali dal febbraio 1999, detratte le cedole riscosse (per € 13.992,84), tenuto conto della data di percezione.

Respinge le altre domande di parte attrice.

Condanna l'attrice alla restituzione dei titoli argentini acquistati.

Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida nella somma complessiva di € 8.283,50 di cui € 5.000,00 per onorari ed € 2.031,00 per diritti, oltre iva e cap come per legge, oltre che delle spese di ctu.

Livorno, 20/05/08.

IL GIUDICE REL.

Dr. E. Grassi

IL PRESIDENTE

Dr. C. Cardi

Funzionario di Cancelleria
(dr. Paolo VOGLIANI)

TRIBUNALE DI LIVORNO

Depositato in Cancelleria il 27 MAG. 2008

Il Cancelliere

Funzionario di Cancelleria

(dr. Paolo VOGLIANI)

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO 2448/2006 10

R.G.